

Regione Lombardia



Regione Lombardia

Provincia di Sondrio



Comune di Morbegno



DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

STUDIO RETICOLO IDRICO MINORE CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

D.G.R. N. X/7581 DEL 18.12.2017 - D.G.R. N. 11/698 DEL 24.10.2018

"Reticoli idrici regionali e revisione canoni di occupazione delle aree del demanio idrico"

B - ELABORATO NORMATIVO

<p>Progettisti:</p> <p>Amos Baggini Ingegnere STUDIO TECNICO L.go Sindelfingen, 9 - 23100 Sondrio Tel. +39 0342 512086 Fax. +39 0342 512086 Mobile +39 336 481636 e mail: studio.tecnico@bagginiprogettazioni.it</p> <p>Guido Merizzi Geologo STUDIO GEOLOGIA via Lungo Mallerò Diaz, 9 - 23100 Sondrio Tel. +39 0342 514527 Fax. +39 0342 512086 Mobile +39 348 7482878 e mail: guidomerizzi@teletu.it</p>	<p>Elaborato:</p> <p>B</p>
	<p>Scala:</p>
	<p>Data:</p> <p>APRILE 2020</p>
	<p>Agg:</p> <p>LUGLIO 2020</p>
<p>Oggetto:</p>	

INDICE

PREMESSA	1
1. FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA	3
2. RETICOLO PRINCIPALE E MINORE DEL TERRITORIO COMUNALE DI SONDRIO	7
3. NORME DI POLIZIA IDRAULICA PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO PRINCIPALE	10
3.1. Attività vietate (art. 96)	10
3.2. Attività consentite (artt. 97-98)	12
3.3. Lavori e opere soggette a nulla osta idraulico	13
3.4. Proprietari frontisti	13
3.5. Interventi ammissibili con procedure d'urgenza	14
4. NORME DI POLIZIA IDRAULICA PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE	15
4.1. Fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore	15
4.1.1 Individuazione delle fasce di polizia idraulica	15
4.2. Attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale	16
4.2.1 Casi particolari	19
4.2.2 Attraversamenti esistenti	19
4.3. Prescrizione sulla Progettazione ed Esecuzione delle Opere	20
4.3.1 Criteri di progettazione	20
4.3.2 Regimazione delle acque superficiali	22
4.3.3 Sottopassi	23
4.3.4 Difese Spondali	23
4.3.5 Canalizzazioni agricole (fossi e scoline)	23
5. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA RETICOLO PRINCIPALE E MINORE	24
5.1. Scarichi al suolo	24
5.2. Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi	24
5.3. Rilascio dell'autorizzazione ai soli fini idraulici	25
5.4. Calcolo della portata di scarico	26
5.5. Caratteristiche progettuali	26
5.6. Limiti di accettabilità delle portate di scarico	27
6. FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO RETICOLO PRINCIPALE E MINORE	28

7.	CORSI D'ACQUA COPERTI	29
8.	VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA	31
9.	CONCESSIONI, VIOLAZIONI E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	31
9.1.	Richiesta di Autorizzazioni e Concessioni	31
9.1.1	Obblighi del concessionario	34
9.1.2	Cessione/subconcessione	34
9.1.3	Subingresso mortis causa	34
9.1.4	Modifica	34
9.1.5	Rinnovo	34
9.1.6	Rinuncia	35
9.1.7	Decadenza	35
9.1.8	Revoca	35
9.1.9	Durata delle concessioni	35
9.1.10	Violazioni	36
9.2.	Cauzioni	36
9.3.	Autorizzazione paesaggistica	36
9.4.	Procedure modifiche o alienazioni di aree ricadenti nel demanio	37
9.5.	Danni all'interno delle fasce di rispetto	37
9.6.	Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di Polizia Idraulica	37
9.7.	Sdemanializzazioni	37
9.8.	Alienazioni	38
9.9.	Rilascio di autorizzazioni	38
9.10.	Interventi d'urgenza	38
9.11.	Autorizzazione ai soli fini idraulici o concessione per occupazione di aree demaniali nel caso di occupazioni occasionali	38
9.12.	Convenzioni con i comuni limitrofi	39
9.13.	Rogge attivate da derivazioni e alvei dismessi	39
10.	SITUAZIONI DI CRITICITÀ	40
11.	PROCEDURE OPERATIVE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI E NULLA OSTA	40
11.1.	Procedura relativa ad una pratica nuova	40
11.2.	Redazione della Relazione di istruttoria	40
11.3.	Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica	43
11.4.	Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia	44
11.5.	Procedura relativa alla revoca	44
11.6.	Espressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi	45

Appendice 1: Stralcio del R.D. n° 523 del 1904

Appendice 2: Stralcio delle norme di Attuazione del PAI riguardanti le Fasce Fluviali dell'Adda.

Appendice 3: Stralcio delle norme di Attuazione del PAI riguardanti le aree in dissesto idrogeologico che interferiscono con il reticolo idrografico.

Allegato 1: Allegato F della D.G. 16869 22 novembre 2019: Revisione Canoni Regionali di Polizia Idraulica.

Allegato 2: Allegato G della D.G.R. X/7581 del 18 dicembre 2017: Modulistica.

PREMESSA

Il Comune di Morbegno è dotato di uno studio del reticolo minore redatto nel 2009 secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.7/7868 del 25 gennaio 2002 "*Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica*" e successiva modifica con D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003.

Tale studio è stato ritenuto conforme con parere tecnico emesso dallo STER di Sondrio con protocollo AD14.2009.0002153 del 14.04.2009.

Negli ultimi anni la Regione Lombardia ha emanato numerose delibere di giunta che hanno introdotto importanti modifiche alla normativa riguardante i reticoli idrografici.

Questo fatto ha indotto il Comune di Morbegno ad aggiornare e rivedere lo studio del proprio reticolo idrografico.

Il presente elaborato normativo, contiene l'indicazione delle attività vietate, consentite o soggette a nulla-osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto, individuate lungo il reticolo idrografico, in conformità ai criteri definiti dalla nuova D.G.R. XI/698 del 24 ottobre 2018 "Reticoli idrici regionali e revisione canoni di occupazione delle aree del demanio idrico" e successive modifiche e./o integrazioni.

Tale documento forma con l'Elaborato Tecnico, costituito dalla relazione tecnica e dalla cartografia, e l'Allegato C – Canoni di Polizia Idraulica, il Documento di Polizia Idraulica che una volta approvato dall'UTR di Sondrio, farà parte integrante delle "Norme geologiche di Piano", recepite nel "Piano delle Regole" del PGT.

Si precisa che sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno, o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Il presente elaborato si articola in:

- a) Un disposto normativo "Norme di Polizia Idraulica" concernenti il Reticolo Idrico Principale e Minore;
- b) Un disposto procedurale "Procedure in materia di Polizia Idraulica" redatto secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. XI/698 del 24 ottobre 2018 e successive modifiche e./o integrazioni.

In appendice alla presente normativa sono riportati:

- **Stralcio del R.D. n° 523 del 1904;**
- Stralcio delle norme di Attuazione del PAI riguardanti le Fasce Fluviali dell'Adda;
- Stralcio delle norme di Attuazione del PAI riguardanti le aree in dissesto idrogeologico che interferiscono con il reticolo idrografico.

In allegato alla presente normativa sono riportati:

- 1) i nuovi Canoni Regionali di Polizia Idraulica (Allegato F alla D.G. Territorio e Protezione Civile D.d.g. 22 novembre 2019 – n. 16869)
- 2) la Modulistica (Allegato G della D.G.R. X/7581 del 18 dicembre 2017).

1. FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA

Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 all'art. 1 stabilisce che:

«Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori» e ribadisce, con forza, all'art. 2 che: «Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ...».

La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Ciò si traduce in particolare nella:

- sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del T.U. 523/1904 e, dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/1904, del T.U. 1775/1933, del R.D. 1285/1920 capo IX collaborando, inoltre, con gli enti preposti al controllo previsto dal d.lgs n. 42/2004 e dal d.lgs n. 152/2006 e successive modifiche”.
- custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi L. n. 677/95 art. 10ter);
- raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di Protezione Civile;
- verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque e alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- verifica del rispetto delle concessioni e autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904;
- verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- formulazione di proposte d' interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al Capo VII del R.D. 523/1904;
- controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/33;
- verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano o paralizzino le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree

presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena;

DEFINIZIONI:

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...». Pertanto fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali, in base ad una specifica disposizione normativa;

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica, a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni e al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo. La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi) ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la Pubblica Amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione idraulica: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904, interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. E' preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie.
È soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.
- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in subalveo o aerei).
E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è l'autorizzazione a eseguire opere nella fascia di rispetto generalmente di 10,00 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine, senza toccare l'area demaniale. Il nullaosta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività, dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere idraulico: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale d'

intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo a eseguire opere.

Autorità idraulica

L'Autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica è:

- per il reticolo idrico principale: **Regione Lombardia (UTR Montagna Sondrio)**;
- per il reticolo idrico minore: i **Comuni** (ai sensi dell'art. 3, c. 114, L.R. 1/2000);
- per i canali di bonifica e/o irrigazione: i **Consorzi di Bonifica** (ai sensi dell'art. 85, c. 5, L.R. 31/2008).

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi art. 1, L.R. 30/2006) e i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi art. 80, c. 5, L.R. 31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione (v. schema Allegato 2). È consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni (v. schema Allegato F) con Comunità Montane per la gestione delle medesime attività.

Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all'Autorità idraulica competente.

I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell'attività di espressione di pareri idraulici sul reticolo idrico minore, sempre previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 80, comma 5, L.R. n. 31/2008.

Si ricorda che, ai sensi della deliberazione n. 10/2006 assunta dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po nella seduta del 5 aprile del 2006, sono da sottoporre a specifico parere dell'Autorità di Bacino gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sul fiume Adda e altri appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Su tutti i rimanenti corsi d'acqua e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'Autorità idraulica competente all'espressione del nullaosta idraulico, ai sensi del R.D. 523/1904 e ss.mm.ii., la quale invia all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a V.I.A, individuate nel D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377 e nel D.P.R. 12 aprile 1996, allegati A e B e ss.mm.ii.

2. RETICOLO PRINCIPALE E MINORE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO

Fanno parte del **RETICOLO PRINCIPALE** del Comune di Morbegno i corsi d'acqua riportati nella tabella seguente.

	Denominazione	Codice prog.	Tratto nel Comune di Morbegno
1	Fiume Adda	SO041	Tra i limiti comunali di Cosio (218 m s.l.m.) e Talamona (256 m s.l.m.).
2	Torrente Tovate	SO047	Dallo sbocco in Adda (233 m s.l.m.) fino al limite col Comune di Civo e Dazio.
3	Torrente Ranciga	SO173	Limitatamente sbocco nel canale di Bonifica zona industriale in Comune di Morbegno (258 m s.l.m.).
4	Torrente Bitto di Gerola-Morbegno	SO174	Dallo sbocco nel F. Adda in sinistra idrografica (218 m s.l.m.) fino alo sbocco del T. Bitto di Albaredo a quota 345 m s.l.m..
4	Torrente Bitto di Albaredo	SO176	Dallo sbocco nel T. Bitto di Albaredo a quota 345 m s.l.m. fino al confine col Comune di Albaredo a quota 512 m s.l.m.

Fanno parte del **RETICOLO MINORE** del Comune di Morbegno i seguenti corsi d'acqua riportati nelle tabelle sottostanti.

BACINO OROBICO IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME ADDA				
Codice Prog.	Nome	Inizio (m s.l.m.)	Foce / termine	Fascia di rispetto
03014045_0001	Valle Panizza	1415	a quota 512,00 nel Torrente Bitto di Albaredo (SO176)	10 m
03014045_0002	s.n.	680	a quota 475,00 nel Torrente Bitto di Albaredo (SO176)	10 m
03014045_0003	Valle Isella	1412,80	A quota 528,00 in 03014045_0001Valle Panizza	10 m
03014045_0004	s.n.	1105	A quota 995,00 in 03014045_0003 – Valle Isella	10 m
03014045_0005	Valle Canaletto	1105	A quota 496,70 nel T. Bitto di Albaredo) (SO176)	10 m
03014045_0006	Valle Biorca	1055	A quota490,0 nel T. Bitto di Albaredo (SO176)	10 m
03014045_0007	s.n.	860	A quota468 nel T. Bitto di Albaredo (SO176)	10 m

03014045_0008	s.n.	743	A quota 695,00 in 03014045_0007	10 m
03014045_0009	s.n.	780	A quota 455 nel T. Bitto di Albaredo (SO176)	10 m
03014045_0010	s.n.	660	A quota 455 nel T. Bitto di Albaredo (SO176)	10 m
03014045_0011	s.n.	595	A quota 445 nel T. Bitto di Albaredo (SO176)	10 m
03014045_0012	s.n.	590	A quota 348 nel T. Bitto di Albaredo (SO176)	10 m
03014045_0013	Valle di Arzo	705	A quota 288 nel T. Bitto Gerola-Morbegno (SO174)	10 m
03014045_0014	s.n.	545	A quota 278,00 in 03014045_0013	10 m
03014045_0015	s.n.	455	A quota 520,00 nel T. Bitto (SO041)	10 m
03014045_0016	s.n.	450	A quota 280,00 nel T. Bitto Gerola-Morbegno (SO174)	10 m
03014045_0017	s.n.	480	A quota 273,00 nel T. Bitto Gerola-Morbegno (SO174)	10 m
03014045_0018	s.n.	427	A quota 278,00 nel T. Bitto Gerola-Morbegno (SO174)	10 m
03014045_0019	s.n.	410	A quota 267,00 nel T. Bitto Gerola-Morbegno (SO174)	10 m
03014045_0020	s.n.	432	A quota 264,00 nel T. Bitto Gerola-Morbegno (SO174)	10 m
03014045_0021	T. Camalocco	895	A quota 234 nel Canale di bonifica zona industriale 03014045_0028)	10 m
03014045_0022	s.n.	920	A quota 463 nel T. Camalocco 03014045_0023	10 m
03014045_0023	Valle Murada	505	A quota 234 nel Canale di bonifica zona industriale 03014045_0028)	10 m
03014045_0024	s.n.	405	A quota 229 nel Canale di bonifica zona industriale 03014045_0028)	10 m
03014045_0025	s.n.	285	A quota 242,00 in 03014045_0025	10 m

BACINO ZONA INDUSTRIALE – PIANA DI MORBEGNO IN SINISTRA ADDA

03014045_0026	s.n.	229,50	A quota 228,20 in 03014045_0028	10 m
03014045_0028	Canale di Bonifica principale della zona industriale	232,90	A quota 224,20 nel F. Adda (SO041)	10 m
03014045_0029	Canale di Bonifica intermedio della zona industriale	230,80	A quota 228,20 nel Canale principale 03014045_0028	10 m

03014045_0030	Canale di Bonifica Nord della zona industriale	231,30	A quota 229,80 nel canale principale 03014045_0028	10 m
03014045_0032	s.n.	232,40	A quota 229,40 nel Canale principale 03014045_0028	10 m
03014045_0033	s.n.	231,20	A quota 228,80 nel Canale principale 03014045_0028	10 m

BACINO RETICO E ZONA DI PIANA IN SPONDA DESTRA DEL FIUME ADDA

03014045_0027	s.n.	370,00	A quota 225,10 nel Fosso "Ramo dell'Adda" 03014045_0034	10 m
03014045_0034	Fosso "Ramo dell'Adda" di Campovico	232,00	A quota 222,80 nel F. Adda (SO041)	10 m
03014045_0035	s.n.	225,70	A quota 225,00 nel Fosso "Ramo dell'Adda" 03014045_0034	10 m
03014045_0036	s.n.	226,20	A quota 225,30 nel Fosso "Ramo dell'Adda" 03014045_0034	10 m
03014045_0037	s.n.	226,10	A quota 225,90 nel Fosso "Ramo dell'Adda" 03014045_0034	10 m
03014045_0038	s.n.	226,30	A quota 225,10 nel Fosso "Ramo dell'Adda" di Campovico 03014045_0034	10 m
03014045_0039	T. Arquate	930,00	A quota 225,10 nel Fosso "Ramo dell'Adda" di Campovico 03014045_0034	10 m
03014045_0040	s.n.	462	A quota 278,00 nel T. Arquate 03014045_0039	10 m
03014045_0041	s.n.	583	A quota 397,00 nel T. Tovate (SO047)	10 m
03014045_0042	s.n.	238,40	A quota 233,00 nel T. Tovate (SO047)	10 m
03014045_0043	s.n.	238,80	A quota 236,50 nel Fosso principale 03014045_0042	10 m
03014045_0044	s.n.	238,40	A quota 238,20 nel Fosso principale 03014045_0042	10 m
03014045_0045	s.n.	238,10	A quota 236,60 nel 03014045_0046	10 m
03014045_0046	s.n.	237,10	A quota 236,50 nel Fosso principale 03014045_0042	10 m
03014045_0047	s.n.	236,80	A quota 236,60 nel 03014045_0046	10 m
03014045_0048	s.n.	860,00	A quota 350 a monte del F. Adda (_0041)	10 m
03014045_0049	s.n.	712,00	A quota 255,30 nel F. Adda (_0041)	10 m

3. NORME DI POLIZIA IDRAULICA PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO PRINCIPALE

Per i fiumi e i torrenti appartenenti al reticolo idrico principale, le disposizioni vigenti fanno riferimento al R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 che prescrive, all'interno di ben definite fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, le attività vietate (art. 96) e quelle consentite, previa autorizzazione (artt. 97 e 98) o nulla osta idraulico. Come previsto dall'art. 93, R.D. n. 523/1904, nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente. Nel caso di alvei a sponde variabili o incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall'art. 93 saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Per le fasce di rispetto del Fiume Adda valgono anche le norme PAI relative alle Fasce Fluviali (v. appendice 2).

3.1 Attività vietate (art. 96)

Sono lavori e atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie e altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime e innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere.
- b) Le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringere la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque.
- c) Lo sradicamento o l'abbrucciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di 9 metri dalla linea cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, i canali e gli scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde.
- d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole, a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal Prefetto, sentite le amministrazioni dei Comuni interessati e l'ufficio del Genio Civile.
- e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpate degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili.
- f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località e, in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri 4, per le piantagioni e movimento del terreno e di metri 10, per le fabbriche e gli scavi.
- g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti.

- h) Le variazioni e alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti.
- i) Il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori.
- k) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza, dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o quella che dall'Autorità Amministrativa Provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque.
- l) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà e alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche.
- m) I lavori o atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.
- n) Lo stabilimento di molini natanti.

Tenuto conto delle opere vietate in modo assoluto, è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua, al fine della moderazione delle piene. Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato I giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare, a partire dal ciglio superiore della riva incisa.

Le distanze specificate dal R.D. n. 523/1904 sono derogabili, solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale.

Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro le fasce di 10 metri, in assenza di previsioni urbanistiche che motivatamente lo consentano. Si ricorda che il divieto era già stabilito dalla legge 2448/1865 e ribadito nel R.D. 523/1904.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa (da citare), la realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del D.lgs 152/06 stabilisce che: «al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le Regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti».

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6bis delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001).

3.2 Attività consentite (artt. 97 e 98)

Ai sensi degli artt. 97 e 98, R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire, se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) La formazione di pannelli, chiuse e altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti, per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche.
- b) La formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale.
- c) I dissodamenti dei terreni boscati e cespulati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c.
- d) Le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti.
- e) La formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, i guadi e ai passi dei fiumi e torrenti.
- f) La ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali.
- g) Il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate.
- h) L'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine, si suole praticare senza autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tale estrazione ogni qualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati esserne lesi.
- i) L'occupazione delle spiagge, dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuoverne il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove insistono e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.

Restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponticanali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;

- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'Autorità idraulica competente;
- chiaviche.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per le aree di esondazione in fascia A e B lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 35, 36, 37, 38 e 39 delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001).

3.3 Lavori e opere soggette a nulla osta idraulico

Sono soggetti a nullaosta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.
- la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo.
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).
- percorsi pedonali e/o ciclabili, attrezzature per il tempo libero a carattere accessorio, bacheche e segnaletica legate alle attività di svago;

Per tutti i suddetti utilizzi se ne dovrà tenere conto nell'aggiornamento dei Programmi di previsione e prevenzione e nei Piani Comunali di Protezione Civile.

3.4 Proprietari frontisti

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del R.D, sono consentite «le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi».

È, dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità

costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua. L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nullaosta idraulico.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Secondo quanto stabilito dall'art. 12, R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nullaosta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

3.5 Interventi ammissibili con procedure d'urgenza

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

4. NORME DI POLIZIA IDRAULICA PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE

4.1 Fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore

Le fasce di rispetto, sono riportate sugli elaborati grafici redatti alla scala 1:2.000 (Tavv. 3 a/l) relativi a tutto il territorio comunale.

La fascia di rispetto, definita dal R.D. 523/1904, è collocata in adiacenza all'alveo del corso d'acqua o al sedime lacustre; è sempre presente, ed è caratterizzata da una sola classe di ampiezza di 10 m. Tale fascia è individuata al fine di:

- garantire l'accessibilità per lavori di manutenzione, fruizione e riqualificazione dei corsi d'acqua.
- consentire almeno in parte la naturale evoluzione dei processi morfogenetici dei corpi idrici superficiali (erosione, divagazione ecc.);
- tutelare la pubblica incolumità.

La fascia di rispetto anche se svolge una funzione di tutela della pubblica incolumità, non va confusa con l'area di potenziale esondazione del corso d'acqua e quindi con le effettive zone a rischio idraulico e idrogeologico. Tali zone sono definite da altri strumenti urbanistici (principalmente le indagini geologiche relative ai PGT supportate da specifici studi idraulici) e possono avere un'ampiezza molto superiore a 10 m.

In generale la totalità dei corsi d'acqua ha una fascia di rispetto di 10 m.

Ogni modifica della fascia di rispetto di 10 m potrà essere effettuata solo in seguito all'esecuzione di appositi studi idrogeologici ai sensi dell'allegato D della D.G.R. X/7581 del 18 dicembre 2017.

4.1.1 Individuazione delle fasce di polizia idraulica

L'individuazione dell'ampiezza delle fasce di polizia idraulica è così definita:


L'ampiezza geometrica della fascia di 10 m è riportata sugli elaborati grafici in allegato; tale fascia è delimitata graficamente con una linea continua di colore rosso mentre il territorio sotteso è campito con retinatura quadrettata di colore rosso .

Indipendentemente dall'indicazione grafica sugli elaborati, la delimitazione della fascia deve essere riportata sul terreno, a partire dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso siano presenti opere di difesa spondale (es. muri spondali o scogliere), la Fascia di rispetto sarà misurata a partire dalla sommità di tali manufatti.

Per i bacini lacustri la fascia di rispetto deve essere misurata a partire da una quota pari al massimo livello prevedibile di stazionamento delle acque. Nel caso il bacino lacustre sia dotato di emissario, il massimo livello prevedibile di stazionamento delle acque può essere fatto coincidere con la quota massima della sponda incisa del corso d'acqua emissario.

Per esemplificare la modalità di misura della fascia di rispetto, si riportano alcuni disegni schematici (non in scala), rappresentativi delle possibili situazioni presenti sul territorio comunale.

SCHEMI GRAFICI PER LA DEFINIZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SONDRIO



4.2 Attività vietate o soggette ad nulla osta idraulico comunale

Le attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale nelle fasce di rispetto, sono indicate nella dalla D.G.R. XI/698 del 24 ottobre 2018, che riporta le seguenti indicazioni:

Attività vietate

- E' assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua, al fine della moderazione delle piene;
- Sono vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 10 metri dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua, si precisa che le recinzioni in muratura sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663 del 08/04/1986);
- Sono vietati: il danneggiamento, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua, senza regolare autorizzazione;

- Sono vietate le piantagioni dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali;
- Sono vietate, senza regolare autorizzazione, qualsiasi tipo di recinzione od interclusione alla fascia di rispetto;
- Vigè il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m del Piano di tutela ed Uso delle Acque della Lombardia;
- È vietata l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dai corsi d'acqua in conformità alle norme regionali;
- Per le opere ammesse previa autorizzazione, l'Amministrazione Comunale dovrà definire le procedure autorizzative necessarie per garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

Attività soggette a nulla-osta idraulico comunale

- Gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente, né indirettamente sul regime del corso d'acqua.
- Le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.
- Gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti canali, ecc.;
- Gli attraversamenti in subalveo di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti;
- Scarichi di fognature private per acque meteoriche, scolmatori di troppo pieno di acque fognarie e scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici;
- La formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde;
- Sottopassaggi pedonali o carreggiabili;
- Posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo, posa di pali e sostegni di linee elettriche, telefoniche, recinzioni metalliche ecc. Si dovrà comunque mantenere una distanza minima di 4 metri dalle sponde;
- Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "a" e b", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99, modificata con delibera n. 5/2006);

Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto, con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro.

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione o scolmatori delle piene già esistenti o in corso di realizzazione. Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche, adeguatamente motivate.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- L'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- Le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa;
- Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea;
- All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento;
- Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua, qualora ne venga documentata la necessità, una volta accertata la compatibilità idrica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato;

- I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico;
- Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza della Regione Lombardia.

4.2.1 Casi particolari (richiesta riduzione fasce di rispetto)

In caso di richiesta di riduzione a 5,00 m di ampiezza della fascia di rispetto e di accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, in caso di interventi edilizi ricadenti totalmente o in parte nella zona compresa tra 10 m e 5 m dalla sponda incisa del corso d'acqua, sarà necessario predisporre, da parte dell'ente attuatore, un "Piano di manutenzione idraulica" dell'alveo di riferimento per la totalità del nucleo urbanizzato in cui tale intervento si inserisce. Nel documento dovranno essere individuate le vie e le aree di accesso dalla viabilità esistente al corso d'acqua per le necessarie manutenzioni, evidenziando come l'intervento edilizio in oggetto non peggiori l'accessibilità al corso d'acqua esistente della zona e garantisca per il mappale o i mappali di proprietà gli accessi al corso d'acqua necessari alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Dovrà inoltre essere redatto un piano di emergenza in funzione della criticità idraulica e confluire nel piano di protezione civile comunale. In tal caso dovrà essere aggiornato il Documento di Polizia Idraulica.

4.2.2 Attraversamenti esistenti

Nel caso di attraversamenti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

La verifica dovrà essere condotta per valutare:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, il tecnico dovrà valutare:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo;

- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non «fasciati»);
- nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera.

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzi elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un «progetto di adeguamento» contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità». Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico monumentale, se presenti (Titolo III, Allegato E della D.G.R. XI/698 del 24 ottobre 2018).

4.3 Prescrizione sulla Progettazione ed Esecuzione delle Opere

4.3.1 Criteri di progettazione

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore e all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene con tempo di ritorno di 100 anni (VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA). Esso dovrà essere condotto secondo i normali criteri dell'idrologia e dell'idraulica; in particolare nel presente **DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA - A - ELABORATO TECNICO** - nell'ALLEGATO 1 (CRITERI GENERALI PER LE

VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA) - vengono proposti modelli semplificati e speditivi di trasformazione afflussi-deflussi, con regionalizzazione della curva di possibilità climatica, e criteri minimi per le verifiche idrauliche; evidentemente ogni altro modello o verifica più approfondita sarà da ritenersi valido, purché i risultati ottenuti siano compatibili con quelli di prima approssimazione di cui all'allegato suddetto.

Nelle verifiche idrauliche si dovrà tenere conto anche del trasporto solido, che nei piccoli corsi d'acqua è spesso la causa principale dei fenomeni di esondazione.

Tale studio di compatibilità dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua, non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito di materiale derivante dal trasporto solido.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente P.G.T., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzione di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo la Direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).

E' facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale Direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori e comunque in relazione all'importanza del corso d'acqua.

Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali l'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Non è ammessa la costruzione di pali o tralicci asserviti a linee tecnologiche sospese ad una distanza inferiore a 4 m dalla sommità della sponda incisa del corso d'acqua.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere le sezioni mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo delle soglie di fondo.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto territoriale e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

I franchi idraulici minimi da adottare saranno in funzione sia dell'importanza del corso d'acqua che del manufatto da realizzare.

In genere per i ponti o altri manufatti importanti che possano restringere la sezione idraulica (es. briglie), il valore del franco minimo dovrà essere superiore a 1,00 m per eventi con tempi di ritorno centennali. Tale franco dovrà essere adottato anche in tutte le verifiche su corsi d'acqua con fascia di rispetto maggiori di 10,00 m.

Per tutte le altre opere, le verifiche idrauliche si devono intendere soddisfatte se il calcolo idraulico effettuato coi criteri di cui all'ALLEGATO 1 (CRITERI GENERALI PER LE VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA) - porta a franchi di sicurezza rispetto alle quote minime di sponda pari a 100 cm per tempi di ritorno ventennali e 50 cm per tempi di ritorno centennali, su tutto il tratto di corso d'acqua influenzato dall'opera oggetto di autorizzazione.

Per i tratti per i quali si ritiene indispensabile **ricorrere alla tombinatura**, si richiede che nella sezione idraulica (tubo o scatolare) passi una portata pari al doppio di quella calcolata con tempi di ritorno centennali, per tener conto di possibili fenomeni di ostruzione.

4.3.2 Regimazione delle acque superficiali

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali ed artificiali), saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

È vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, (ad eccezione di quelle meteoriche), e di reflui non depurati.

Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione ripariale, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua, qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale, qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

4.3.3 Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante "sottopassi a sifone".

Nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata e prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di "Piano di manutenzione" dell'opera.

4.3.4 Difese Spondali

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione di casse di espansione, di sacche per il deposito del trasporto solido, sia per il rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

4.3.5 Canalizzazioni agricole (fossi e scoline)

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità, laddove questa risulti essere stata compromessa.

Si dovrà porre massima attenzione affinché l'esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

5. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. Relativamente agli aspetti qualitativi gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 152/2006. L'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006, è la Provincia.

La materia è normata dalla L.R. n. 04 del 14 marzo 2016 - "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua" e del relativo Regolamento d'attuazione R.R: 23 novembre 2017 n. 7 - Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica" Pubblicato sul BURL del 27 novembre 2017n. 48. La domanda dovrà quindi essere corredata da documentazione riguardante l'assolvimento degli obblighi relativi all'invarianza idraulica e/o idrologica con progetto a firma di tecnico abilitato.

Dovranno inoltre, per scarichi provenienti da reti miste o scaricatori di piena (sfioratori), essere rispettati i dettami di cui al Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6 - Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane , disciplina dei controlli degli scarichi"

Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del Regolamento Regionale 4/2006.

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescarsi di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

5.1 Scarichi al suolo

Fatto salvo il rispetto dei limiti di accettabilità del corpo ricevente, da perseguire anche con opportune tecniche di laminazione delle portate di picco ai fini di preservare nel tempo la continuità idrica dei corsi d'acqua, è fatto divieto di effettuare scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nelle aree incluse nelle fasce di rispetto del reticolo minore.

5.2 Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi

Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova Autorizzazione

allo scarico, con verifica dell'invarianza idraulica di cui all'art. 7 della L.R. 4/2016 e al successivo Regolamento attuativo R.R. 7/2017.

Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Comune, il quale, verificata la compatibilità dal punto di vista quantitativo delle acque recapitate nel corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari. Il Comune, nel caso lo ritenga necessario, può richiedere una nuova verifica della compatibilità idraulica dello scarico.

5.3 Rilascio dell'autorizzazione ai soli fini idraulici

L'Autorizzazione ai soli fini idraulici comporta l'emanazione di un apposito decreto e la stipula di un relativo disciplinare tra il richiedente e l'Amministrazione comunale.

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia e vincoli di natura paesistico-ambientali, per l'ottenimento dell'Autorizzazione relativa all'aspetto della quantità di acque recapitate, il richiedente deve produrre opportuna documentazione tecnica che verifichi l'idoneità delle portate scaricate con verifica dell'invarianza idraulica di cui all'art. 7 della L.R. 4/2016 e al successivo Regolamento attuativo R.R. 7/2017 e del corpo ricettore a smaltire la quantità di acqua scaricata. Tale verifica deve essere effettuata sia per scarichi di acque reflue domestiche od industriali (o regime promiscuo delle stesse, cioè acque reflue urbane), sia per acque meteoriche di dilavamento.

Alla domanda per il rilascio dell'Autorizzazione, il richiedente deve produrre, in allegato, la seguente documentazione tecnica in numero di 3 copie:

1. Estratto della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000, con indicata la localizzazione del nuovo scarico e la perimetrazione del bacino imbrifero con sezione di chiusura posta in corrispondenza del punto di immissione;
2. Estratto della mappa catastale con indicata la localizzazione del nuovo scarico;
3. Estratto dell'aerofotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con indicata la localizzazione del nuovo scarico;
4. Planimetria dello stato di fatto a scala idonea;
5. Disegni tecnici illustranti il progetto del manufatto di recapito a scala idonea (indicativamente 1:10);
6. Sezione trasversale in corrispondenza dell'opera a scala idonea;
7. Profilo longitudinale dell'alveo a scala idonea, per un tratto adeguato comunque esteso per almeno 20 m sia a monte che a valle del punto di scarico, o relativo a tutto il corso d'acqua a valle del punto di immissione qualora la portata massima scaricata risulti maggiore del 10% rispetto alla portata di piena prevista eventualmente aumentata/ridotta da importanti immissioni/derivazioni poste a monte;
8. Relazione tecnica illustrante l'intervento con indicate sia la portata di scarico media annua, sia la portata di picco per eventi piovosi molto intensi, nonché la verifica dell'invarianza idraulica di cui all'art. 7 della L.R. 4/2016 e al successivo Regolamento attuativo R.R. 7/2017.
9. Verifica idraulica del tratto analizzato al punto precedente finalizzata ad accertare la compatibilità della portata scaricata con le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua ricettore;

10. Documentazione fotografica;

Per il rilascio dell’Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche provenienti da insediamenti residenziali con superfici impermeabili di modesta entità, indicativamente occupanti superfici inferiori a 100 m², non sarà necessario presentare la documentazione richiesta nei punti 1, 6, 7 e 8.

Nel caso i manufatti di recapito fossero realizzati in area ricadente nel demanio idrico sarà necessario il rilascio di una Concessione per occupazione di area demaniale ed il pagamento del canone annuo di occupazione di area demaniale così come definito nell’Allegato F della D.G.R. 16869 del 22 novembre 2019.

5.4 Calcolo della portata di scarico

La determinazione della quantità di acqua collettata allo scarico deve avvenire con le seguenti modalità:

- Lo scarico di acque nere provenienti da agglomerati urbani o industriali in corpi idrici superficiali è concesso solo a seguito di un processo di depurazione. Il progetto del manufatto di depurazione darà indicazioni precise circa la portata di scarico media e quella di picco.
- Per lo scarico di acque nere provenienti da insediamenti isolati deve essere determinato l’effettivo carico insediativo e calcolate successivamente le portate in base al consumo medio procapite di acqua potabile, pari a 250 litri/giorno per abitante equivalente.
- Per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento devono essere determinate sia la portata media annua, sulla base delle precipitazioni medie annue del territorio, sia la portata di picco (pioggia critica) per eventi piovosi molto intensi calcolata in base alle linee segnalatrici di probabilità pluviometrica (LSPP) edite da ARPA Lombardia che ha elaborato per tutto il territorio lombardo i dati pluviometrici riferiti a durate di eventi superiori all’ora, ai sensi dell’art. 11 comma 2.b del RR n.7 del 23.11.2017. Per la durata di riferimento per la determinazione della pioggia critica e i coefficienti di deflusso che devono essere assunti si da riferimento all’All. 1 all’Elaborato Tecnico.

Per ogni altra indicazione tecnico progettuale si rimanda al “Piano regionale di risanamento delle acque – Criteri di pianificazione in rapporto alla gestione delle risorse idriche lombarde” redatto dalla Regione Lombardia, Settore Ambiente ed Ecologia P.T.U.A. 2016, al Regolamento Regionale 7/2017 (invarianza idraulica) ed il Regolamento Regionale 6/2019 (disciplina scarichi acque reflue);

5.5 Caratteristiche progettuali

- Il manufatto di scarico deve essere strutturato in modo da avvenire nella medesima direzione di flusso della corrente.
- Il progetto deve prevedere idonei accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell’energia) per evitare la formazione di turbolenze nel corpo ricevente e/o l’innescare di fenomeni erosivi di fondo o di sponda.

- Il manufatto di recapito deve essere compatibile con l'assetto delle difese idrauliche esistenti o programmate e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Per ogni altra indicazione tecnicoprogettuale si rimanda alle prescrizioni normative vigenti individuate nel cap. precedente "(P.T.U.A., R.R. 7/2017, R.R. 6/2019).

5.6 Limiti di accettabilità delle portate di scarico

I limiti di accettabilità delle portate di scarico dipendono principalmente dalle caratteristiche idrauliche del corpo ricettore.

Per la determinazione della portata di massima piena (Q_{100}) dei corpi ricettori sarà necessario fare riferimento o a dati noti di letteratura e/o presenti in altri studi approfonditi (P.A.I. – Elaborato Tecnico del R.I.M. ecc.) o all'ALLEGATO 1 (CRITERI GENERALI PER LE VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA) dell'Elaborato Tecnico del R.I.M. dove vengono sinteticamente riportati i metodi di determinazione della portata massima da utilizzarsi per i corsi d'acqua del territorio comunale.

Una volta determinata la portata di massima piena del corso d'acqua (Q_{100}) in prossimità del punto di scarico per un tempo di ritorno di 100 anni, e la portata massima defluibile (Q_{max}) riferita alla sezione più sfavorevole presente a valle dello scarico in esame (per almeno 20 m a valle del punto di scarico o per tutto il corso d'acqua a valle del punto di immissione, qualora la portata massima scaricata risulti maggiore di quella limite), si potrà considerare come portata limite di uno scarico (Q_{lim}) la minima tra quella imposta dall'art. 6 del Regolamento Regionale 7/2017 (invarianza idraulica) in applicazione della L.R. 15 marzo 2016 n. 4, "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua" (invarianza idraulica e idrologica) e il 20% della massima defluibile come sopra calcolata.

Nel caso del territorio di Morbegno, ad eccezione degli scariche diretti nel F. Adda, tale valore limite è pari a 20 l/sec x ha di superficie impermeabile sottesa dallo scarico in esame, e ciò anche in accordo coll'art. 51 del "Piano regionale di risanamento delle acque – Criteri di pianificazione in rapporto alla gestione delle risorse idriche lombarde" redatto dalla Regione Lombardia, Settore Ambiente ed Ecologia P.T.U.A. 2016.

Per lo scarico di acque nere e/o miste o provenienti da scaricatori per i limiti di accettabilità delle portate di scarico dovranno fare riferimento al Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6 - Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane , disciplina dei controlli degli scarichi"

6. FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Per i fabbricati e impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico, che dovranno essere compresi nel Piano di Protezione Civile Comunale, sono ammessi, previo nulla osta idraulico, i seguenti interventi ai sensi dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978 n. 457 (ora art.3 del DPR 6.6.2001, n. 380):

- a) "Interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "Interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d'uso;
- c) "Interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Qualora non in contrasto con altri strumenti urbanistici (in particolare: carte PAI e carte di fattibilità geologica di piano) sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione edilizia così come definita dall'art. 3 del D.P.R. n° 380/2001, anche con cambio di destinazione d'uso e sovrizzo dei sottotetti, previa verifica di compatibilità idraulica e senza aumento del sedime del fabbricato per la parte incidente nella fascia di rispetto. Eventuali modifiche geometriche del sedime dovranno prevedere una minor occupazione della fascia di rispetto con contestuale allontanamento dall'alveo. L'autorizzazione è rilasciata previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa.

È sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedono parziale demolizione, con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni a cui è deputata, con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione dovrà provvedere a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione), assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei Proprietari, l'Amministrazione potrà intervenire direttamente, addebitando l'onere dell'intervento ai Proprietari.

Per le opere e le occupazioni esistenti nelle fasce di rispetto prive di nulla osta idraulico e per gli interventi di nuova costruzione nella prossimità dei corsi d'acqua si rimanda alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 15 marzo 2016 n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua".

7. CORSI D'ACQUA COPERTI

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità. È comunque consentita, in deroga, la copertura dei corsi d'acqua, da parte dell'Ente Pubblico, per opere che siano riconosciute di pubblica utilità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato. Tali tombature se non sono percorribili con piccoli mezzi per la manutenzione, sono da privilegiare coperture in grigliato metallico carrabile.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentario o flottante.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo o altro) e di assicurare una facile manutenzione.

In tali casi deve essere previsto **un apposito piano di manutenzione**, che dovrà essere recepito nel Piano di Protezione Civile.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate, nonché, in caso di dimostrata inadeguatezza della sezione idraulica dei tombotti e la non compatibilità con i criteri di verifica, per lo stombamento degli stessi ed il ripristino della situazione quo ante.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta e in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare.

Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente l'accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo.

Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua, tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto. In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare del Ministero LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7

gennaio 1974, n. 11633 “Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto”.

I pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 m quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportino impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

Laddove le verifiche idrauliche di compatibilità su tratti tombinati esistenti non hanno dato esito positivo, è necessario individuare la soluzione da proporre per la sistemazione idraulica del tratto di corso d'acqua, privilegiando tuttavia, ove possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

Per tutti i tratti tombinati è necessario prevedere una periodica manutenzione, al fine di conservarne la funzionalità idraulica e l'inserimento dell'opera nel “Piano di Protezione Civile” del Comune.

Nella circostanza in cui si ritenga indispensabile ricorrere alla tombinatura di nuovi tratti, si richiede che nella sezione idraulica (tubo o scatolare) passi una portata pari al doppio di quella calcolata con tempi di ritorno centennali, per tenere conto di possibili fenomeni di ostruzione.

8. VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA

Potranno essere autorizzati, previa verifica di compatibilità, progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua solamente se finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato. Coerentemente dovrà essere modificata la relativa nuova fascia di rispetto.

9. CONCESSIONI, VIOLAZIONI E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

9.1 Richiesta di Nulla Osta Idraulico e Concessioni

In caso di occupazione di area demaniale è previsto il pagamento di un canone stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° X/883 del 31 ottobre 2013 Allegato C – Canoni regionali di Polizia Idraulica, da versare agli Enti competenti: Regione, Consorzi o Comuni e successive delibere di adeguamento degli stessi (D.G.R. successive).

Le richieste di concessione (con occupazione o attraversamenti di area demaniale) e di nulla osta idraulico (senza occupazione di area demaniale) all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale corredate da:

- Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche;
- Estratto in originale o in copia della planimetria catastale contenente l'indicazione delle opere di progetto;
- Corografia in scala 1: 10.000 desunta dalla Carta Tecnica Regionale;
- Estratto in originale o in copia del P.G.T.;
- Eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- Sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) opportunamente quotate;
- Planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali;
- Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto ai punti fissi, particolari costruttivi e relazione di calcolo per le strutture in c.a.;

- Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;
- Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Relazione idrologica-idraulica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità;
- Relazione Geologica, idrogeologica e geotecnica anche secondo le indicazioni dello Studio Geologico ai sensi dell'art. 57 della L.R. 12 del 11 marzo 2005;
- Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
- Piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

In merito alla documentazione sopra elencata, particolare importanza sarà data alle verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica al fine di accertare l'influenza che l'opera oggetto dell'autorizzazione induce sul regime idraulico e idrogeologico del corso d'acqua.

Le verifiche idrauliche devono essere condotte con i soliti metodi dell'idraulica e dell'idrologia a scelta del tecnico incaricato, che deve avere specifiche competenze nel campo.

Al fine di uniformare le metodologie, nel citato ALLEGATO 1 (CRITERI GENERALI PER LE VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA) - vengono indicati i criteri che si dovranno adottare per il calcolo idrologico e le verifiche idrauliche, nonché i franchi di sicurezza idraulica richiesti. Le metodologie proposte sono da intendersi quali requisiti minimi per il modello di trasformazione afflussi-deflussi e i criteri minimi per le verifiche idrauliche.

Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici, di particolare importanza sarà la stima del trasporto solido, che nei piccoli corsi d'acqua è spesso la causa principale dei fenomeni di esondazione.

Premesso che in relazione all'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza, fatte salve le disposizioni del r.d.l. 1338/36 e ss.mm.ii. e della l. 37/94 e ss.mm.ii.

In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

9.1.1 Obblighi del concessionario

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente. La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (e la relativa imposta regionale ove dovuta), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali (v. Allegato C).

Il canone:

- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n. 10).
- Qualora il canone annuo e la relativa imposta regionale, se dovuta, risultino di importo complessivo superiore a 300,00 euro, il Concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone, a cui si aggiunge l'imposta regionale se dovuta (l.r. n. 10/2009, art. 6, c. 9). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.
- È automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.
- La cauzione a garanzia può essere costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa, oppure tramite versamento su conto corrente regionale dedicato.

- Nel caso in cui il Concessionario opti per il versamento su conto corrente regionale, nel decreto con cui si formalizza il provvedimento concessorio, occorrerà procedere all'accertamento e contestuale impegno della somma corrispondente.

9.1.2 Cessione/subconcessione

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti determinandone di norma la cessazione.

Il privato dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» a sua volta senza l'espreso consenso dell'amministrazione.

9.1.3 Subingresso mortis causa

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione).

Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario.

Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare nei confronti degli stessi richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi.

Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa sine titulo l'area demaniale. E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

9.1.4 Modifica

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

9.1.5 Rinnovo

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

9.1.6 Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso.
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.
- il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

9.1.7 Decadenza

La concessione decade in caso di:

- modificazioni del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti;

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento. Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale. Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

9.1.8 Revoca

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

9.1.9 Durata delle concessioni

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di 20 anni (venti), con possibilità di rinnovo della stessa. Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad un massimo di anni 30 (trenta).

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio. Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata.

9.1.10 Violazioni

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza del Responsabile del Servizio disposta ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001.

9.2 Cauzioni

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone ed è dovuta per importi superiori a € 258,23 (L.R. 17/12/2001 N. 26).

9.3 Autorizzazione paesaggistica

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 c.1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i, sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 142 del medesimo Decreto Legislativo.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definita dall'art. 80 della l.r. 12/2005 e s.m.i.; ulteriori approfondimenti al riguardo sono contenuti nel documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12".

In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme P.P.R.) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale sottordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR).

Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000" devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i. e dalla d.g.r. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e s.m.i..

Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione

di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo.

Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R. 5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale".

9.4 Procedure modifiche o alienazioni di aree ricadenti nel demanio

Il Comune, in caso di necessità di modificare definire i limiti delle aree demaniali, dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni. Le richieste di sdemanializzazione del reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla osta idraulico (art. 59 del R.D. 523 del 1904).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del d.lgs 11 maggio 1999 n.152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

9.5 Danni all'interno delle fasce di rispetto

Nessuno potrà chiedere all'Amministrazione Comunale il risarcimento di danni a fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto, causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua, se non per dolo o imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione Comunale, ha effettuato l'intervento.

9.6 Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di Polizia Idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza del Responsabile del Servizio disposta ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001.

9.7 Sdemanializzazioni

L'art. 947 c.c., così come modificato dalla l. 37/1994, esclude la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico. Nelle procedure di sdemanializzazione il provvedimento finale può essere assunto dall'Agenzia del Demanio solo a seguito di parere favorevole delle Regioni e Province autonome, tenuto conto anche degli indirizzi delle Autorità di bacino, così come convenuto in sede di Conferenza Unificata (seduta del 20/06/2002 - Accordo Stato, Regioni ed Enti locali in materia di demanio idrico ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 112/1998). Conformemente a quanto indicato nell'art. 5 della l. 37/1994, il parere regionale deve essere rilasciato solo a seguito di opportune verifiche in materia di tutela delle acque, equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, nonché sugli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti dagli interventi progettati. A tale proposito è stato istituito, con decreto n. 14987 del 2004, apposito Gruppo di Lavoro interdirezionale. Indicazioni in merito ai meccanismi di funzionamento del Gruppo di Lavoro e le modalità operative per l'espressione del parere regionale sono riportate nella DGR n. VII/20212 del 14 gennaio 2005.

9.8 Alienazioni

L'alienazione di beni demaniali è consentita nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5bis del D.L. 143/2003, convertito con l. 212/2003. La Regione interessata alla compravendita del bene è chiamata ad esprimere un parere vincolante, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'Agenzia del Demanio competente per territorio, così come stabilito nell'Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 30/11/2006 n. 2690.

Le modalità operative per l'espressione del parere regionale sulle istanze di acquisto presentate ai sensi dell'art. 5bis, D.L. 143/2003 sono state approvate con il d.d.u.o. n. 8270 del 17/07/2006.

9.9 Rilascio di autorizzazioni

Per il rilascio di Nulla osta idraulico, Autorizzazione ai soli fini idraulici o Concessione per occupazione di aree demaniali lungo il reticolo minore con ruolo di confine:

- il richiedente deve presentare ai comuni interessati la medesima istanza, con i contenuti e gli elementi tecnici previsti dalla convenzione vigente sottoscritta tra i due comuni confinanti, ovvero la documentazione tecnica indicata nelle presenti norme;
- entro i termini stabiliti dalla convenzione, deve essere indetta apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- nel caso in cui l'intervento o l'opera ricada su una sola sponda, l'istanza deve essere presentata al comune di appartenenza della sponda; al comune confinante deve essere richiesta l'emissione di un parere. Per lo scarico in corso d'acqua sarà sempre necessario richiedere l'Autorizzazione idraulica ad entrambi i Comuni;

9.10 Interventi d'urgenza

Sono ammessi, con semplice preventiva comunicazione al comune, i seguenti atti, fatti od opere:

- attività che rivestano carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere idrauliche;
- interventi di riparazione delle strutture a rete (strade, condutture di acqua, gas, a linee elettriche e telefoniche) e delle eventuali strutture pericolanti che per la loro collocazione possono, in caso di cedimento, costituire una minaccia per il regolare deflusso delle acque ovvero che, in mancanza di intervento, precludano ad uno o più utenti la fornitura di un servizio pubblico.

9.11 Autorizzazione ai soli fini idraulici o concessione per occupazione di aree demaniali nel caso di occupazioni occasionali

Nei casi di occupazione occasionale di aree demaniali e non demaniali lungo il reticolo minore, legata ad eventi,

manifestazioni o necessità particolari, è possibile prevedere il rilascio autorizzazioni ai soli fini idraulici o di concessioni secondo procedure semplificate.

9.12 Convenzioni con i comuni limitrofi

Per la corretta gestione delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo minore con ruolo di confine comunale, dovranno essere stipulate ed approvate in sede di Consiglio Comunale, apposite convenzioni con i comuni limitrofi, tali convenzioni:

- disciplinano le procedure amministrative e i tempi massimi per il rilascio od il diniego di autorizzazioni;
- individuano gli elementi tecnici che devono essere contenuti nelle istanze per il rilascio di autorizzazioni;
- fissano i criteri per la suddivisione dei canoni previsti dalla d.g.r. n. IX/4287 del 25 ottobre 2013, per le opere afferenti al reticolo idrico minore;
- individuano l'Amministrazione competente (scelta tra i due Comuni, anche in avvicendamento) per l'indizione della conferenza dei servizi ai sensi degli articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ai fini di procedere al rilascio di autorizzazioni;

9.13 Rogge attivate da derivazioni e alvei dismessi

Nel caso vengano rilevate rogge attivate da derivazioni, e per le quali potrà essere prevista la sdemanializzazione, queste ultime vengono escluse dal reticolo idrico minore, ma dovranno comunque essere soggette a regolare manutenzione ed al rilascio di concessione da parte dell'Amministrazione comunale, nel periodo transitorio per eventuale occupazione di area demaniale. Tale procedura verrà applicata anche per quei tratti di alveo dismessi e non aventi più funzionalità idraulica e non facenti parte del reticolo idrico minore.

10. SITUAZIONI DI CRITICITÀ

In relazione alla presenza di situazioni di criticità, soprattutto nei tratti intubati, si dovrà prevedere ove possibile una soluzione alle medesime. Tali criticità dovranno essere inserite nel piano di protezione civile comunale e soggette a regolare manutenzione.

11) PROCEDURE OPERATIVE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI E NULLA OSTA

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta deve essere conforme al disposto della l. 241/90 e succ. mm e ii. e della l.r. 30 dicembre 1999 n. 30.

11.1 Procedura relativa ad una pratica nuova

La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici di Regione Lombardia e dagli operatori delle altre Autorità di polizia idraulica.

11.2 Redazione della Relazione d'istruttoria

1. All'arrivo di una richiesta di nulla-osta idraulico o concessione ai sensi del r.d. 523/1904 alla pratica viene assegnato un numero nel database.
- 2. Il funzionario «istruttore» della pratica:**
 - 2.1 provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art. 8, l. 241/90; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
 - 2.2 procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, certificazione antimafia, parametri per il calcolo del canone).
 - 2.3 se la documentazione non è completa chiede le integrazioni: queste dovranno pervenire entro un congruo termine, in alternativa l'istante dovrà comunicare la propria rinuncia alla domanda; se la

domanda è completa, prosegue l'iter.

- 2.4 se la domanda riguarda interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di particolare criticità quali ponti, viadotti, linee ferroviarie, strade e porti da realizzarsi sul fiume Adda, procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all'Autorità di bacino (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 5 aprile 2006).
- 2.5 Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.
- 2.6 Verifica se il corso d'acqua è di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) o regionale.

2.7 Se la domanda è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale:

- 2.7.1 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;
- 2.7.2 verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio del nullaosta idraulico o concessione;
- 2.7.3 redige la relazione di istruttoria contenente:
- 2.7.3.1 accertamenti locali;
 - 2.7.3.2 consistenza delle opere;
 - 2.7.3.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:
 - concessione;
 - nulla-osta idraulico;
 - parere idraulico.
 - 2.7.3.4 richiamo dei pareri: Ambientale / Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia;
 - 2.7.3.5 accertamenti antimafia;
 - 2.7.3.6 parere conclusivo.
- 2.7.4 Se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro

osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

2.7.5 Se l'intervento è ammissibile:

2.7.5.1 se trattasi di parere idraulico, procede alla redazione del provvedimento relativo (lettera a firma del dirigente);

2.7.5.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione, predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato F) ed effettua il calcolo del canone dovuto, nonché delle eventuali imposta e cauzione;

2.7.5.3 se trattasi di nullaosta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);

2.8 Se la domanda è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO:

2.8.1 richiede ad AIPO il parere idraulico relativo, trasmettendo la documentazione;

2.8.2 redige la relazione di istruttoria contenente;

2.8.2.1 accertamenti locali;

2.8.2.2 consistenza delle opere;

2.8.2.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:

- concessione;

- nulla-osta idraulico;

- parere idraulico.

2.8.2.4 richiamo dei pareri: Ambientale / AIPO / Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia;

2.8.2.4 accertamenti antimafia;

2.8.2.5 parere conclusivo.

2.8.3 Se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

2.8.4 Se l'intervento è ammissibile:

2.8.4.1 se trattasi di parere idraulico, procede alla redazione del provvedimento relativo (lettera a firma del dirigente di trasmissione parere AIPO);

2.8.4.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione, predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato F) ed effettua il calcolo del canone dovuto, nonché delle eventuali imposta e cauzione;

2.8.4.3 se trattasi di nullaosta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);

2.09 Predisposizione del disciplinare (per le concessioni)

Il funzionario:

1. predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato F) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni (che devono essere sempre e solo di gestione, non relative a modifiche progettuali);
2. invia al richiedente lo schema del disciplinare che verrà chiamato a sottoscrivere e i bollettini per il pagamento del primo canone e dell'eventuale cauzione;
3. verificata la correttezza dei dati necessari e il pagamento delle somme dovute, completa lo schema di disciplinare;
4. contatta il richiedente per convocarlo presso gli uffici per la firma del disciplinare;
5. fa firmare ufficialmente il disciplinare e lo repertoria. In base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art. 5 (atti soggetti a registrazione in termine fisso) al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo (canone + imposta) per il numero degli anni di durata della concessione.

2.10 Redazione del decreto

Il funzionario:

1. predispone il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato F);
 - 1.1 fa registrare il disciplinare (sono poste a carico del richiedente le spese di registrazione);
 - 1.2 formalizza il decreto e lo trasmette in copia conforme al Concessionario.

11.3 Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica

1. All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904, viene:
 - 1.1 recuperato il numero di pratica precedente, che deve essere chiusa;
 - 1.2 creata una nuova pratica;
 - 1.3 seguito lo stesso iter della pratica nuova per verificare che permangono le condizioni di concedibilità.

11.4 Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia

1. All'arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904, viene recuperato il numero di pratica, quindi:
2. il funzionario «istruttore» della pratica procede alla verifica se la pratica riguarda un corso d'acqua di

competenza regionale o di AIPO.

2.1 Se è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale:

- 2.1.1 verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li richiede;
- 2.1.2 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse;
- 2.1.3 qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;
- 2.1.4 qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;
- 2.1.5 quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
- 2.1.6 predispose il decreto di chiusura della concessione idraulica;
- 2.1.7 trasmette il decreto al concessionario ed al comune.

2.2 Se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO:

- 2.2.1 verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li richiede;
- 2.2.2 chiede ad AIPO di verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse e, se sono state rimosse, se le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili;
- 2.2.3 qualora le opere non siano state rimosse, AIPO dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi e ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente;
- 2.2.4 il funzionario regionale procede quindi alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione.
- 2.2.5 predispose il decreto di chiusura della concessione idraulica.
- 2.2.6 trasmette il decreto al concessionario ed al comune competente.

11.5 Procedura relativa alla revoca

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di

fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

11.6 Espressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi

Nel caso in cui agli Uffici Competenti venga richiesta l'espressione di pareri su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere.

I pareri che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento concessorio. Dovrà quindi essere aperta un' apposita pratica di polizia idraulica.

In Allegato 2 sono riportati i moduli tipo per la redazione delle domande di concessione e delle convenzioni (v. Allegato G della D.G.R. X/7581 del 18 dicembre 2017).